

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dal CDA in data 29 ottobre 2024

Versione I

Sommario

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.1 Quadro normativo di riferimento	4
1.2 Esimenti della responsabilità amministrativa	5
1.3 Efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione	5
1.4 Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001	6
1.5 Disposizioni in materia di Whistleblowing	7
1.6 I c.d. reati presupposto	11
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	20
2.1 Funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione	20
2.2 Adozione del Modello e successive modifiche	21
2.3 Codice Etico	22
2.4 Il sistema delle procedure e dei controlli presente in azienda	22
2.5 Organo di controllo - Audit	27
2.6 Codice disciplinare	28
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4. FLUSSI INFORMATIVI	30
4.1 Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza	30
4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	30
4.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	31
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	32

Allegati

- 1) Codice Etico
- 2) Analisi del Rischio;
- 3) Parte Speciale;
- 4) Codici disciplinari;
- 5) Organigramma aziendale;
- 6) Regolamenti, Procedure, Istruzioni operative, Moduli del Sistema di Gestione Aziendale (di cui all'apposita lista M SGA 02 Elenco Procedure – Istruzioni operative - Moduli);
- 7) Regolamento Whistleblowing;
- 8) Regolamento di Audit;
- 9) Piano triennale di prevenzione della corruzione.

I. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

I.1 Quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, (di seguito denominato “Decreto 231”), intitolato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, il principio della responsabilità delle persone giuridiche in materia penale ed ha avuto, quindi, portata di assoluta novità, avendo configurato a carico dell’ente una forma di responsabilità per gli illeciti amministrativi legati ai reati commessi, nell’interesse od a vantaggio della stesso, da soggetti che ricoprono ruoli apicali nell’organizzazione dell’ente e dai suoi dipendenti.

Tale riforma è stata affrontata dal legislatore nazionale nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

L’ente non risponde per qualsiasi fatto costituente reato, ma soltanto della commissione di determinati reati (cd. reati presupposto) e di specifici illeciti amministrativi contemplati dallo stesso Decreto 231 e dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina. La responsabilità della società si aggiunge - e non si sostituisce - a quella della persona fisica che ha commesso il reato presupposto e sussiste anche nei casi in cui l’autore del reato non sia stato identificato ed in quelli in cui il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.

Anche l’apparato sanzionatorio previsto dal Decreto 231 presenta carattere di novità, prevedendo, accanto alle sanzioni pecuniarie, anche sanzioni a carattere interdittivo che possono assumere carattere estremamente invasivo sull’esercizio dell’attività dell’ente.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al Decreto 231 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell’ente per i reati commessi da:

- soggetti in *“posizione apicale”*, cioè *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*;
- soggetti in *“posizione subalterna”*, cioè *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”*.

La società, inoltre, può essere ritenuta responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata *“nell’interesse o a vantaggio dell’ente”* (art. 5, co. 1 del Decreto), mentre non risponderà nell’ipotesi in cui le persone fisiche abbiano agito *“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”* (art. 5, co. 2 del Decreto).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato realizzato.

1.2 Esimenti della responsabilità amministrativa

La severità delle sanzioni previste dal Decreto 231 è temperata dalla previsione dell'esonero della responsabilità a carico dell'ente a fronte dell'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), da intendersi quale insieme di principi di comportamento, procedure e protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e mansioni, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto 231, in fase sia di prevenzione dei reati, sia di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

I soggetti destinatari del Modello sono, quindi, tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, i dipendenti della società, anche se distaccati, nonché tutti coloro i quali svolgono attività per l'ente.

L'art. 6 del Decreto, infatti, prevede espressamente che la società non è responsabile se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*. L'adeguata organizzazione costituisce, quindi, uno strumento in grado di esimere la società dalla responsabilità amministrativa da reato ed impedire l'applicazione a suo carico delle relative sanzioni.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente - l'Organismo di Vigilanza - con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di sollecitarne l'aggiornamento.

1.3 Efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione

La mera adozione del Modello da parte della società non è tuttavia sufficiente a determinarne l'effetto esimente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Sicché, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 231, ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- a. la Società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Tali condizioni devono concorrere congiuntamente, affinché la responsabilità della Società possa essere esclusa.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Il legislatore, all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 231/2001, ha statuito che il Modello, per potersi definire **efficace**, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

L'**effettiva attuazione** del Modello richiede, infine, la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

I.4 Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001

Le **sanzioni** per gli illeciti amministrativi previste dall'art. 9 Decreto sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza (a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale).

Le **sanzioni pecuniarie** variano da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37 e sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

Le **sanzioni interdittive**, applicabili nelle ipotesi più gravi in aggiunta a quelle pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a) da un soggetto apicale,

- b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Nell'ipotesi in cui il Giudice ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente ed il pericolo di reiterazione dell'illeciti, le misure interdittive possono essere applicate alla società anche in via cautelare e, dunque, prima dell'accertamento nel merito della sussistenza del reato presupposto e dell'illecito amministrativo che da esso dipende.

Il Decreto, in ogni caso, traccia le linee-guida attraverso le quali i Giudici determinano in concreto la sanzione da irrogare:

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente);
- le condizioni economiche della società;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La **confisca** consiste nell'acquisizione (obbligatoria) da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato e, quando ciò non è possibile, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità (cd. confisca per equivalente).

Il sistema sanzionatorio si completa, infine, con la previsione della **pubblicazione della sentenza di condanna**.

1.5 Disposizioni in materia di Whistleblowing

La legge 6 novembre 2012, n. 190, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione (ONU, OCSE e Consiglio d'Europa), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del *whistleblowing* mediante l'inserimento dell'art. 54-bis nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'applicazione della disciplina dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 è stata estesa, con Legge 30 novembre 2017, n. 179, anche ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ed ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

La medesima Legge n. 179/2017 inoltre ha introdotto anche nel settore privato norme a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti, mediante l'inserimento nell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di previsioni che tuttavia imponevano obblighi relativi al sistema di segnalazione e di tutela dei *whistleblower* unicamente agli enti dotati di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'Unione Europea ha successivamente emanato la Direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei *whistleblower* in tutti gli Stati membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva 2019/1937, con D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, le cui disposizioni hanno effetto, per i soggetti del settore pubblico, a decorrere dal 15 luglio 2023.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha ricondotto ad un unico testo normativo le disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, provvedendo alla contestuale abrogazione e/o modifica delle previgenti disposizioni in materia.

Secondo il Decreto *Whistleblowing* "I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano **propri canali di segnalazione**, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione" (art. 4, comma 1).

Eco+Eco ha adottato da tempo un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, nominando un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**RPCT**) ed emanando uno specifico **Regolamento** interno per la Gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative.

Nello specifico, le segnalazioni effettuate ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sono gestite dalla Società tenuto anche conto delle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001" emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 24 giugno 2021. Tali segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, anche attraverso un applicativo tecnologico-informatico, che permette di tutelare la riservatezza del *whistleblower* attraverso la compilazione di un formulario distinto in due parti: dati personali e contenuto della segnalazione, entrambi crittografati attraverso l'uso di un algoritmo di crittografia. Il contenuto della segnalazione può essere visionato esclusivamente dall'RPCT di Eco+Eco.

L'art. 6, comma 2 *bis*, del Decreto 231 è stato modificato dal D.Lgs. n. 24/2023 e richiede, ora, che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo preveda "ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Nel contesto del D.Lgs. n. 24/2023, Eco+Eco, essendo controllata da Veritas S.p.A., rientra nella nozione di "soggetto del settore pubblico" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 24/2023, che comprende anche "i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se *quote*".

Il **whistleblower** è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite **nell'ambito del proprio contesto lavorativo** e che comprende non solo i dipendenti della Società, ma anche i collaboratori esterni, i professionisti e consulenti che svolgono attività presso la Società, i dipendenti ed i collaboratori di ditte fornitrici, azionisti della Società ed in generale coloro che hanno funzioni dirigenziali, amministrative di controllo o vigilanza sulla Società.

Oggetto delle segnalazioni possono essere:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione ivi previsti;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Legislativo predetto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono previsti quattro distinti canali di segnalazione.

In primo luogo, i **canali di segnalazione interni**, che sono rappresentati da segnalazioni scritte, segnalazioni orali od incontri diretti. Il destinatario della segnalazione interna è il RPCT per tutte le segnalazioni di violazioni. In presenza di determinate condizioni previste per legge e riportate nell'apposito Regolamento, le segnalazioni possono essere fatte anche mediante **un canale esterno**, che consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC, ovvero mediante **divulgazione Pubblica**.

È sempre ammessa, per contro, la **denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile**.

Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione spettano al RPCT.

Il Regolamento, conformemente al Decreto *Whistleblower*, prevede un **sistema di protezione a tutela dell'identità del segnalante**, che si estende anche all'eventuale e conseguente procedimento penale, contabile e disciplinare.

È altresì tutelata l'identità **delle altre persone coinvolte nella segnalazione**, del cd. **facilitatore**, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui esistenza deve rimanere riservata, delle **persone del medesimo contesto lavorativo, dei colleghi di lavoro** operanti nel medesimo contesto lavorativo e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica; degli **enti di proprietà** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone già menzionate.

Sempre a tutela del segnalante e delle altre persone predette, **è vietata ogni forma di ritorsione** (da intendersi come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*), anche solo tentata o minacciata.

Il legislatore ha affidato all'ANAC la gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico ed in quello privato ed il potere di svolgere la relativa istruttoria, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria e, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi della disciplina whistleblowing nei confronti dei segnalanti, **si presume** che siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico dell'ente.

Sempre nell'ambito delle tutele in favore del segnalante, sono previste anche delle **misure di sostegno** che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le misure di protezione prevedono altresì **limitazioni di responsabilità civile, penale ed amministrativa** connesse al contenuto della segnalazione *“quando al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la*

segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile" è stata presentata da una persona che si trova nelle condizioni per fruire delle misure di protezione.

Il Decreto, da ultimo, dispone che vengano inserite, nel sistema disciplinare adottato nell'ambito del MOGC, **specifiche sanzioni** nei confronti di coloro che siano riconosciuti responsabili delle violazioni alle prescrizioni della normativa *Whistleblowing*.

1.6 I c.d. reati presupposto

Nella Sezione III del Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 24-26) sono elencati i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 314, comma 1, C.P. (peculato);
- art. 314-bis C.P. (indebita destinazione di denaro o cose mobili);
- art. 316 C.P. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316-bis C.P. (malversazione a danno dello Stato);
- art. 316-ter C.P. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- art. 317 C.P. (concussione);
- art. 318 C.P. (corruzione per l'esercizio di una funzione);
- art. 319 C.P. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319-bis C.P. (circostanze aggravanti: quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
- art. 319-ter, co. C.P. (corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-quater C.P. (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 C.P. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 C.P. (pene per il corruttore);
- art. 322 C.P. (istigazione alla corruzione);
- art. 322-bis C.P. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri);
- art. 346-bis C.P. (traffico di influenze illecite);
- art. 353 C.P. (turbata libertà degli incanti);
- art. 353-bis C.P. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);
- art. 356 C.P. (frode nelle pubbliche forniture);
- art. 640, co. 2, n. 1 C.P. (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- art. 640-bis C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-ter C.P. (frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico);

- art. 2 L. n. 898/1986 (frode ai danni del Fondo agricolo europeo).

B) Reati informatici (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 491-bis C.P. (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- art. 615-ter C.P. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- art. 615-quater C.P. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);
- art. 615-quinquies C.P. (diffusione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617-quater C.P. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 629, comma 3, C.P. (estorsione mediante la commissione di reati informatici);
- art. 635-bis C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635-ter C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635-quater C.P. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);
- art. 635-quinquies C.P. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- art. 640-ter C.P. (frode informatica);
- art. 640-quinquies C.P. (frode informatica del certificatore di firma elettronica);
- art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 416 C.P. (associazione per delinquere);
- art. 416-bis C.P. (associazione di tipo mafioso);
- art. 416-ter C.P. (scambio elettorale politico-mafioso);
- art. 630 C.P. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 C.P. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 453 C.P. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate);
- art. 454 C.P. (alterazione di monete);
- art. 455 C.P. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- art. 457 C.P. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- art. 459 C.P. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- art. 460 C.P. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 C.P. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata);
- art. 464 C.P. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
- art. 473 C.P. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
- art. 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 513 C.P. (turbata libertà dell'industria e del commercio);
- art. 513-bis C.P. (illecita concorrenza con minaccia di violenza);
- art. 514 C.P. (frodi contro le industrie nazionali);
- art. 515 C.P. (frode nell'esercizio del commercio);
- art. 516 C.P. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- art. 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- art. 517-ter C.P. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);
- art. 517-quater C.P. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

F) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali);
- art. 2621-bis C.C. (false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità)
- art. 2622 C.C. (false comunicazioni sociali delle società quotate);
- art. 2623 C.C. (falso in prospetto);

- art. 2624 C.C. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- art. 2625, co. 2 C.C. (impedito controllo);
- art. 2626 C.C. (indebita restituzione di conferimenti);
- art. 2627 C.C. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);
- art. 2628 C.C. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante);
- art. 2629 C.C. (operazioni in pregiudizio dei creditori);
- art. 2629-bis C.C. (omessa comunicazione del conflitto di interessi);
- art. 2632 C.C. (formazione fittizia del capitale);
- art. 2633 C.C. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- art. 2635 C.C. (corruzione tra privati);
- art. 2635-bis C.C. (istigazione alla corruzione tra privati);
- art. 2636 C.C. (illecita influenza sull'assemblea);
- art. 2637 C.C. (aggiotaggio);
- art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

G) Delitti con finalità di terrorismo o eversione (art. 25-*quarter* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 270 C.P. (associazioni sovversive);
- art. 270-bis C.P. e Leggi speciali (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- art. 270-ter C.P. (assistenza agli associati)
- art. 270-*quater* C.P. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*quinques* C.P. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*quinques*1 C.P. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);
- art. 270-*quinques*2 C.P. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro);
- art. 270-*sexies* C.P. (condotte con finalità di terrorismo);
- art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- art. 280-bis C.P. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- art. 289-bis C.P. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- art. 289-ter C.P. (sequestro a scopo di coazione);
- art. 302 C.P. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo);
- art. 304 C.P. (cospirazione politica mediante accordo);
- art. 305 C.P. (cospirazione politica mediante associazione);
- art. 306 C.P. (banda armata: formazione e partecipazione);

- art. 307 C.P. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata);
- art. 1 L. 342/1976 (impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo);
- art. 2 L. n. 342/1976 (danneggiamento delle installazioni a terra);
- art. 2 Convenzione di New York del 9/12/1999.

H) Mutilazione organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 583-bis C.P. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 600 C.P. (riduzione in schiavitù o in servitù);
- art. 600-*bis* C.P. (prostituzione minorile);
- art. 600-*ter* C.P. (pornografia minorile);
- art. 600-*quater* C.P. (detenzione di materiale pornografico);
- art. 600-*quater*.1 C.P. (pornografia virtuale);
- art. 600-*quater*.2 C.P. (utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, per accedere intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato impiegando minori degli anni diciotto);
- art. 600-*quinquies* C.P. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento ed alla prostituzione minorile);
- art. 601 C.P. (tratta di persone);
- art. 602 C.P. (acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 603-*bis* C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 609-*undecies* C.P. (adescamento di minorenni).

L) Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate);
- art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 (manipolazione del mercato).

M) Omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 589 C.P. (omicidio colposo);
- art. 590, co. 3, C.P. (lesioni personali colpose).

N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 648 C.P. (ricettazione);
- art. 648-bis C.P. (riciclaggio);
- art. 648-ter C.P. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- art. 648-ter.1 C.P. (autoriciclaggio);
- D.Lgs. n. 195/2021 (delitti colposi in materia e contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).

O) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1. D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 493-ter C.P. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- art. 493-quater C.P. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- art. 512-bis C.P. (trasferimento fraudolento di valori, comprensivo dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, in caso di partecipazione a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni);
- art. 640-ter C.P. (frode informatica);

P) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*1, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001)

- Commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, che abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Q) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 171, co. 1, lett. a *bis*) L. n. 633/1941 (messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa);
- art. 171, co. 3, L. n. 633/1941 (reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinata alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione);
- art. 171-*bis*, L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o

concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori);

- art. 171-*ter* L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa);
- art. 171-*septies* L. n. 633/1941 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione);
- art. 171-*octies*, L. n. 633/1941 (fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

R) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 377-*bis* C.P. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria).

S) Reati ambientali (art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 452-*bis* C.P. (inquinamento ambientale);
- art. 452-*quater* C.P. (disastro ambientale);
- art. 452-*quinquies* C.P. (delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* C.P. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* C.P. (associazione per delinquere allo scopo di commettere reati ambientali);
- -art. 452-*quaterdecies* C.P. (attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti);
- art. 727-*bis* C.P. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733-*bis* C.P. (danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto);
- art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 (reati ambientali attinenti lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali);

- art. 256, co. 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 D.Lgs n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257, co. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 (bonifica dei siti);
- art. 258, co. 4, 2° periodo, D.Lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art. 259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- art. 260-*bis* D.Lgs. n. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- art. 279, co. 5 D.Lgs. n. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione);
- art. 1 e 2 L. n. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari ed incolumità di esemplari);
- art. 3-*bis* L. n. 150/1992 (falsificazione di certificati);
- art. 6, co. 4, L. n. 150/1992 (detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica);
- art. 3, co. 6, L. n. 549/1993 (violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive);
- art. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 (inquinamento doloso ed inquinamento colposo da parte del comandante o dell'equipaggio di una nave).

T) Impiego di cittadini irregolari (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 22, co. 12-*bis*, lett. a), D.Lgs. n. 286/1998 (utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno);
- art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5, D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

U) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 604-*bis* C.P. (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione);
- art. 3, co. 3-*bis*, L. n. 645/1975 (discriminazione razziale).

V) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 1 e 4 L. n. 401/1989 (frode in competizioni sportive; esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa);

W) Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 2, co. 1 e co 2-*bis*, L. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);

- art. 3 L. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- art. 8, co. 1 e co. 2-bis, L. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 10 L. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili);
- art. 11 L. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte);
- art. 4 L. n. 74/2000 (dichiarazione infedele, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro);
- art. 5 L. n. 74/2000 (omessa dichiarazione, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro);
- art. 10-*quater* L. n. 74/2000 (indebita compensazione, commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro);
- comma 1-bis, art. 25-*quinquiesdecies*: *"Delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

X) Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 282 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- art. 283 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- art. 284 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- art. 285 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- art. 286 T.U. n. 75/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- art. 287 T.U. n. 75/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- art. 288 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nei depositi doganali);
- art. 289 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- art. 290 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- art. 291 T.U. n. 75/1973 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- art. 291*bis* T.U. n. 75/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 291*ter* T.U. n. 75/1973 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 291*quater* T.U. n. 75/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 292 T.U. n. 75/1973 (Altri casi di contrabbando);

- art. 295 T.U. n. 75/1973 (Circostanze aggravanti del contrabbando).

Y) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 518-bis C.P. (furto di beni culturali);
- art. 518-ter C.P. (appropriazione indebita di beni culturali);
- art. 518-quater C.P. (ricettazione di beni culturali);
- art. 518-octies C.P. (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);
- art. 518-novies C.P. (violazioni in materia di alienazione beni culturali);
- art. 518-decies C.P. (importazione illecita di beni culturali);
- art. 518-undecies C.P. (uscita o esportazione illecite di beni culturali);
- art. 518-duodecies C.P. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
- art. 518-qaterdecies C.P. (contraffazione di opere d'arte).

Z) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 518-sexies C.P. (riciclaggio di beni culturali);
- art. 518-terdecies C.P. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono ad Eco+Eco S.r.l. di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto 231 e, comunque, di "disinnescare" le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliorano anche la sua "corporate governance".

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Eco+Eco S.r.l., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio od un interesse), dall'altro lato, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad Eco+Eco S.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alla legge, alle norme ed alle procedure aziendali, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende contrastare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.2 Adozione del Modello e successive modifiche

La Società è entrata nel vivo della sua attività a seguito della fusione per incorporazione di Eco-Ricicli Veritas S.r.l. in Ecoprogetto Venezia S.r.l., avvenuta il 15 settembre 2022 e, in data 1° novembre 2022, ha variato la sua denominazione sociale da Ecoprogetto Venezia S.r.l. in Eco+Eco S.r.l.-

Eco+Eco fa parte del Gruppo Veritas, composto da più imprese che imprese che operano nel territorio veneziano. È controllata da Veritas S.p.A., società interamente pubblica, che fornisce il servizio di igiene ambientale, il servizio idrico integrato e servizi pubblici locali. La Società, nei due Stabilimenti operativi (denominati Ricicla e Valorizza), avvia a valorizzazione energetica il rifiuto urbano residuo e recupera le frazioni differenziate raccolte, anche attraverso la controllata Metalrecycling Venice S.r.l., che seleziona e raffina i rottami ferrosi e i rifiuti non ferrosi, prima di avviarli a riciclo o direttamente a pronto forno presso impianti esterni specializzati.

Sia Eco-Ricicli Veritas S.r.l. che Ecoprogetto Venezia avevano adottato il Modello Organizzativo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 4 novembre 2016 (Eco-Ricicli) e, da ultimo, del 17 giugno 2020 (Ecoprogetto) ed avevano nominato i loro Organismi di Vigilanza (O.d.V.).

A seguito dell'intervenuta fusione, che ha importato considerevoli novità negli assetti organizzativi, nonché in considerazione delle modifiche legislative intervenute nell'elenco dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, si è reso necessario procedere ad una revisione dei Modelli Organizzativi, al fine di realizzare una sintesi degli stessi in un Modello unico, che si dimostri capace di rafforzare i presidi a tutela della legalità e di prevenire la commissione di reati presupposto in considerazione del mutato scenario societario.

Ulteriori successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, anche su impulso dell'O.d.V., saranno rimessi alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello si compone di:

- 1) Codice Etico
- 2) Analisi del Rischio;
- 3) Parte Generale;
- 4) Parte Speciale;
- 5) Codici disciplinari;

- 6) Organigramma aziendale;
- 7) Regolamenti, Procedure, Istruzioni operative, Moduli del Sistema di Gestione Aziendale (di cui all'apposita lista M SGA 02 Elenco Procedure – Istruzioni operative - Moduli);
- 8) Regolamento Whistleblowing Policy;
- 9) Regolamento di Audit;
- 10) Piano triennale di prevenzione della corruzione;

2.3 Codice Etico

Eco+Eco è dotata di un Codice Etico per sito (Ricicla e Valorizza), parte integrante del presente Modello, nel quale sono evidenziati:

- i principi etici generali ai quali si devono uniformare tutti gli operatori della Società con particolare riferimento alla trasparenza ed alla correttezza;
- il rispetto delle norme e dei regolamenti che hanno attinenza con l'attività di Eco+Eco S.r.l.;
- i criteri di scelta del fornitore nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza e di parità di condizioni;
- l'estensione dell'obbligo di osservanza del Codice Etico anche a collaboratori e fornitori, che ne sottoscrivono la presa visione ed accettazione in fase contrattuale, derivandone l'obbligatorietà a tutti gli effetti.

Le violazioni ai principi del Codice Etico sono sanzionate da specifiche previsioni del Codice Disciplinare

2.4 Il sistema delle procedure e dei controlli presente in azienda

La Società è dotata di una struttura organizzativa interna,. Il documento di struttura riporta le responsabilità e i compiti attribuiti ad ogni funzione aziendale.

È stato inoltre adottato un sistema di protocolli e procedure (per i quali si rimanda all'apposita lista), in considerazione delle certificazioni volontarie conseguite (ISO 9001 e ISO 14001), del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro in conformità delle Linee guida UNI INAIL, dei regolamenti della Capogruppo Veritas S.p.a., in qualche modo riferibili all'attività della Società.

Tale struttura organizzativa consente un continuo monitoraggio delle proprie attività, idoneo a garantire un controllo sull'operato di tutti i soggetti coinvolti ed è atta a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.

2.4.1 I rapporti Infragruppo

La Società, ha in essere con la Capogruppo Veritas S.p.A. dei contratti di servizi per: (i.) gestione dei servizi finanziari ed amministrativi; (ii.) gestione dei servizi informatici; (iii) gestione personale, (iv) Audit di sistema, (v) Auditor di parte terza per i sistemi UNI EN ISO 9001 e 14001. Molte delle attività quindi vengono svolte, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/AD e dagli altri Consiglieri, dai vari Dirigenti e soggetti apicali e dai dipendenti, anche da taluni dipendenti della Capogruppo, con il coordinamento degli specifici Apicali aziendali.

La gestione dei rapporti infragruppo deve avvenire secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile (artt. 2497 e ss.) ed in ossequio ai criteri imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché in applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico, allegato al presente MOGC231.

Nei contratti di "service", sono inserite clausole specifiche con le quali le Società si impegnano a rispettare i presidi di controllo previsti nei Modelli, con particolare riguardo alle aree che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di service, impegnandosi altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione e, più in generale, ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. n. 231/2001.

I dipendenti della Capogruppo, pertanto, nello svolgimento delle attività in favore della Società, sono tenuti a rispettare le procedure di prevenzione previste nei rispettivi Modelli, assoggettandosi ai controlli degli OdV nominati da ciascuna impresa e fornendo loro ampia collaborazione.

A sua volta, l'ODV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti i rapporti infragruppo.

In particolare, l'ODV di Eco+Eco S.r.l. ha facoltà di:

- intercambiare informazioni e notizie ritenute utili con gli ODV del Gruppo;
- prendere visione dei contratti infragruppo;
- prendere visione della documentazione sottostante i flussi finanziari ed i finanziamenti infragruppo;
- chiedere l'esibizione del foglio cassa, della prima nota, degli estratti conto bancari relativi al periodo di competenza dalla prima nota e dei documenti contabili causali del relativo movimento finanziario riguardanti le società partecipate;
- chiedere l'esibizione dei libri contabili di Eco+Eco,

2.4.2 Sistema qualità, ambiente e sicurezza

Il complesso documentale di gestione aziendale è stato definito per consentire l'adozione, lo sviluppo, l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento di un Sistema di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, che soddisfi e supporti le politiche di Eco+Eco S.r.l. e le prescrizioni relative ai D.Lgs n. 231/01 e n. 196/03 ed al Regolamento UE n. 679/2016.

Le finalità del sistema di gestione aziendale sono:

- raggiungere gli obiettivi del piano industriale/budget annuale;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa relativa all'ambiente, alla salute e sicurezza del lavoro, alla sicurezza dei dati (D.Lgs 196/03 e Regolamento UE n. 679/2016) e agli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs 231/01);
- raggiungere e mantenere il soddisfacimento dei clienti e delle parti interessate;
- prevenire e ridurre progressivamente gli impatti sull'ambiente e sull'utilizzo di risorse;
- prevenire e ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti ed i terzi (lavoratori atipici, clienti, fornitori, visitatori ecc...);
- misurare le prestazioni aziendali sulla base di indicatori economico-finanziari, prestazionali, ambientali e di sicurezza;
- gestire le emergenze ambientali e per la sicurezza, in modo da minimizzare gli impatti sull'ambiente e i rischi sui lavoratori;
- assicurare una formazione, informazione e sensibilizzazione adeguata a tutti i lavoratori in relazione agli obiettivi della qualità, del rispetto ambientale e della prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni offerte, della compatibilità con l'ambiente e della prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, migliorando allo stesso tempo l'immagine interna ed esterna di Eco+Eco S.r.l.-

L'organizzazione ed i contenuti del complesso documentale sono coerenti con i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001.

Nel dicembre 2022, la Società ha ottenuto la Certificazione di conformità al REGOLAMENTO (UE) n. 333/2011 del Consiglio EU del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in relazione alle seguenti tipologie: ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO. L'attività aziendale inoltre è conforme alle linee guida UNI INAIL per l'implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

Al riguardo la Società ha in corso il procedimento per l'ottenimento della Certificazione UNI ISO 45001:2018 Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro.

La struttura documentale è costituita da:

- Manuale in cui si riportano tutti gli aspetti organizzativi relativi alla logica e alla struttura del sistema ed alle attività;
- Regolamenti, Manuali Operativi e procedure specifici per tipologia di attività;
- Documenti correlati in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08), sicurezza dei dati (D.Lgs. n. 196/03 e Regolamento UE n. 679/2016) ed illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs. n. 231/01).

Le prescrizioni contenute nella documentazione di sistema sono approvate e rese obbligatorie con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Direttore Tecnico Operativo o del Direttore Amministrazione e Sviluppo, sulla base delle rispettive deleghe e poteri.

Il Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza di Eco+Eco S.r.l. è impostato per processi ed assicura la coerenza con gli altri Sistemi di Gestione.

Viene tenuta con cadenza almeno annuale una Riunione per condurre un riesame dello stato del Sistema nella sua globalità, al fine di verificare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Durante il riesame si valutano le opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del Sistema, delle Politiche e degli obiettivi anche legati alle performances ambientali.

Tutte le indicazioni e le decisioni prese vengono registrate nel Verbale di Riesame, che viene distribuito a tutti i componenti del gruppo di lavoro, così come definito in specifico documento di struttura.

La Società ha in corso il procedimento per l'ottenimento della Certificazione UNI/PdR 125 "Parità di Genere".

2.4.3 Sistema di controllo di gestione

La Società svolge un controllo di gestione interno per monitorare l'andamento economico, che permette di verificare l'esistenza di eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni di budget ed individuare le cause, nonché l'andamento dei costi. Al verificarsi di tali scostamenti, sono coinvolte le funzioni apicali per valutare gli opportuni interventi correttivi.

2.4.4 Sistema informatico

Eco+Eco S.r.l. utilizza il sistema gestionale SAP, che copre le funzioni di contabilità generale, contabilità analitica, controllo di gestione, logistica, acquisti, vendite e fatturazioni e che è stato implementato e customizzato a seguito della fusione di EcoRicicli con Ecoprogetto, mentre il software WinsmartEVO è destinato alla gestione di tutte le attività correlate alla gestione dei rifiuti (Moduli fiscale, gestionale, pese e gestione turni e servizi), integrandosi con tutte le attività del GruppoVeritas. Per la gestione dei cantieri è stato adottato il programma "Cantieri Sicuri", mentre le attività di gestione degli asset aziendali è affidata al software EAM Manutenzioni, attraverso il quale è possibile monitorare e programmare, tra gli altri, l'attività di manutenzione degli impianti a seguito di guasti e quella programmata, la logistica dei magazzini ricambi, i rapporti con i manutentori e la reportistica.

La formazione del personale dipendente è gestita per il tramite del programma HR di INAZ.

La protocollazione dei documenti è assicurata dal programma Archiflow, mentre l'archiviazione dei documenti collegati ad alcuni dei processi del sistema SAP (richieste, ordini e contratti di acquisto e fatture attive) è gestita tramite Documentum.

I sistemi informatici di Eco+Eco S.r.l. sono gestiti in service da Veritas, di cui rappresentano una sezione, e sono installati in un server in remoto. Data la delicatezza dei dati trattati, i sistemi SAP sono ospitati in un diverso datacenter di proprietà di una ditta terza consulente.

La rete Veritas, cui Eco+Eco S.r.l. si appoggia, è protetta da misure di difesa perimetrali ridondanti e da meccanismi di prevenzione interni.

La gestione delle utenze prevede l'impiego di utenze profilate mediante procedure approvate dalla direzione aziendale, con separazione del ruolo di amministratore di sistema da quello degli utenti. I profili autorizzati, in ogni caso, prevedono il ricorso a sistemi di autenticazione multifattore.

La penetrabilità della rete viene testata annualmente, affidando ad apposita impresa esterna l'incarico di testare l'efficacia dei sistemi di protezione adottati. Le persone abilitate alla imputazione dati sono adeguatamente formate. Il sistema di condivisione remota consente una condivisione di dati con la Capogruppo, che permette controlli incrociati in tempo reale. È in corso di implementazione un'interfaccia tra sistema Winsmart/Winpes (*sub* gestionale per le operazioni di pesatura) per consentire l'imputazione diretta da sistema a sistema dei dati delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani.

Tutte le modalità di gestione dei dati e degli accessi sono annualmente riportate nel Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati, redatto da apposito service della Capogruppo.

2.4.5 Sistemi di gestione per la Prevenzione della Corruzione

La società ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale redige annualmente il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed effettua attività di controllo.

La Società ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 37001:2016, per tutte le attività svolte, avuto presente che le operazioni condotte nel sito "RICICLA" (ex Eco-Ricicli Veritas) erano già state certificate ISO 37001 nel 2020, aderendo alle indicazioni fornite dalla norma per l'implementazione di un adeguato sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che include: a) il contesto dell'organizzazione; b) la leadership; c) la pianificazione; d) il supporto; e) le attività operative; f) la valutazione delle prestazioni; g) il miglioramento. La Società, inoltre, in qualità di controllata da Veritas S.p.A. (che, a sua volta, ha ottenuto nel 2020 medesima Certificazione) e fornitore della stessa si è impegnata al rispetto di tale sistema di prevenzione e la Capogruppo integra, ove occorra, la relativa politica.

Le politiche della Società in materia proibiscono ogni forma di corruzione e pongono particolare attenzione all'assunzione del personale, alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti, alle clausole di garanzia, in particolare d'integrità, alla trasparenza e corretta attuazione dei contratti stipulati con i soci nella definizione dei corrispettivi e della successiva rendicontazione e, più in generale, all'uso corretto del potere discrezionale connesso a funzioni amministrative e tecniche, sanzionando ogni comportamento posto in essere in violazione di tali politiche e delle norme applicabili in materia.

La politica di prevenzione della corruzione viene attuata da tutti i soggetti coinvolti nell'attività; pertanto, sia da ciascun dipendente, dirigente, organo della Società, dai soci, sia da tutte le terze parti con cui la Società si rapporta. Detta politica viene comunicata a tutti i dipendenti ed a tutti i fornitori, Clienti e ai Soci in affari, ed è altresì affissa nei locali delle sedi della Società ed è pubblicata nel sito internet aziendale.

Eco+Eco ha istituito una Funzione di conformità, per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità ed indipendenza.

2.4.6 Controlli da parte degli organi sociali

Un'ulteriore funzione di controllo sull'attività di Eco+Eco S.r.l. viene svolta dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

La Società è soggetta al coordinamento da parte della Capogruppo Veritas S.p.a., che esercita un controllo di tipo tecnico attraverso specifici service dedicati (gestione personale, Audit di sistema, Auditor di parte terza per i sistemi UNI EN ISO 9001 e 14001, gestione dotazione informatica) e di tipo pianificatorio, attraverso specifiche linee di indirizzo in termini di gestione procedurale, obiettivi, regolamenti, piani industriali, che si esplica attraverso direttive scritte e periodiche sottoposizioni di report, in particolar modo per i settori contabilità e finanza.

2.5 Organo di controllo - Audit

2.5.1 Identificazione dell'organo di controllo

È stato istituito un sistema di controllo interno, che in via diretta si rapporta al Consiglio di Amministrazione. Il team di Audit è composto in via permanente da due membri esterni della Capogruppo Veritas.

Il Responsabile del team può avvalersi di professionalità interne all'azienda.

2.5.2 Funzioni e poteri dell'organo di controllo

Il team di Audit vigila sull'osservanza del Codice Etico e delle procedure previste dal Sistema di Gestione da parte degli amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori e procuratori esterni, e si coordina con l'Organismo di Vigilanza per quanto riguarda il presente Modello di Organizzazione e Gestione.

2.5.3 Report

Lo svolgimento degli audit avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento "*Regolamento di audit*".

Gli audit consistono in verifiche effettuate dall'organo di controllo interno secondo una periodicità almeno annuale e, in caso di necessità, possono essere intensificate, con l'obbligo d'informare l'Organismo di Vigilanza su tutti i processi aziendali sottoposti nel corso dell'anno a verifica ispettiva interna nell'ambito dei programmi di audit in vigore, nonché delle risultanze di particolari Non Conformità ed Osservazioni.

Lo stesso O.d.V., ricevuti gli esiti delle suddette verifiche, ne informerà, se del caso, il Consiglio di Amministrazione.

Le non conformità ed osservazioni connesse a possibili rischi legati alla corruzione verranno tempestivamente comunicate dal team anche al Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC (ed all'O.d.V.), che ne terrà conto per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del piano e delle azioni da esso conseguenti.

2.6 Codice disciplinare

Eco+Eco S.r.l. si è dotata di due Codici disciplinari (uno per sito), che coprono tutti i dipendenti ed elencano in maniera chiara le varie ipotesi di infrazione (mancato rispetto delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne adottate dalla Società, così come di ogni altra norma di legge e/o interna alla Società stessa) e indicano per ciascuna di esse la sanzione da comminare.

La violazione dei principi contenuti nel presente Modello dà luogo ad un procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

È stato nominato l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo e la cui attività è disciplinata da apposito Regolamento, al quale è affidato il compito di verificare l'applicazione e l'effettiva attuazione del Modello..

Tale Organismo costituisce, assieme all'adozione del Modello, l'elemento essenziale per garantire tanto la prevenzione dei reati presupposto previsti dal D. Lgs n. 231/2001, quanto l'efficacia esimente del Modello.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, sono:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di disporre di membri competenti negli svariati ambiti della propria attività economica, la Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, formato da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, la cui nomina è effettuata in base alle competenze professionali e di onorabilità, nel rispetto dei Regolamenti e delle Procedure aziendali.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono avere subito:

- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati dolosi richiamati nel D.Lgs. n. 231/2001 o per altri reati dolosi comunque incidenti sulla moralità professionale;

- sentenza di condanna anche non passata in giudicato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità si configuri a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza – nello svolgimento dei compiti affidatigli - potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture di Eco+Eco S.r.l. ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle relative competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di tre anni.

Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del Decreto 231, l'Organismo:

- vigila sull'effettività del Modello di Organizzazione e Gestione (coerenza fra i comportamenti concreti e il Modello di Organizzazione e Gestione);
- esamina l'adeguatezza del Modello (reale capacità di prevenire i comportamenti vietati) a partire dall'analisi dei rischi;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura l'aggiornamento dinamico del Modello per il tramite di suggerimenti e proposte, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento dei compiti di cui sopra, è titolare dei connessi poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate, quali ad esempio:

- a. attività ispettiva;
- b. accesso a tutte le informazioni e documenti concernenti le attività a rischio;
- c. informazioni dalla funzione di Internal Audit;
- d. utilizzo del personale di Internal Audit, eventualmente individuando uno staff dedicato;
- e. ricorso, informandone il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- f. verifica periodica, con il supporto di Internal Auditing e delle altre funzioni competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore.

Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza e i suoi componenti hanno accesso a tutta la documentazione aziendale, possono richiedere informazioni a qualsiasi dipendente, collaboratore o consulente della Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Tecnico Operativo, al Collegio Sindacale (e, occorrendo, all'Assemblea) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

La Società aggiorna l'OdV secondo lo schema del flusso informativo indicato.

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, assicura all'Organismo di Vigilanza, tramite apposita previsione di un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonee all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione od in qualsiasi momento in cui sorga la necessità, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione. Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

4. FLUSSI INFORMATIVI

4.1 Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza

Nell'ambito della descritta autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza informa periodicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eco+Eco S.r.l. ed il Collegio Sindacale in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni, anche tramite l'indirizzo di posta elettronica appositamente creato e riservato (odv@ecopiueco.it).

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse, a cura di tutte le funzioni aziendali coinvolte, le informazioni contenute nello schema del flusso informativo e, in particolare, le informazioni inerenti ai procedimenti penali, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché a tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali Reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello, che la struttura societaria di Eco+Eco S.r.l.-

4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari che rilevino o vengano a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o di irregolarità poste in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte di soggetti che abbiano rapporti con Eco+Eco S.r.l. sono tenuti a segnalare senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengano - in buona fede e sulla base di

ragionevoli elementi - aver determinato tali violazioni ovvero condotte non conformi ai contenuti del Modello. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 C.C.-

Per quanto concerne le informazioni che devono essere trasmesse senza indugio all'OdV, si rinvia a quanto analiticamente indicato nel precedente Par. 1.5, nella Procedura di cui all'All. 8 e nella Parte Speciale del Modello, fermo restando la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di prevedere ulteriori obblighi informativi nel proprio Regolamento.

Il RPCT si confronta con l'OdV e viceversa per segnalazioni inerenti le condotte illecite o di violazione del Modello 231 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

4.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza informa in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati:

- periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Tecnico Operativo, al Direttore Amministrazione e Sviluppo ed al Collegio Sindacale (e, occorrendo, all'Assemblea) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e ss. del codice civile, l'Organismo di Vigilanza informa gli amministratori ed il Collegio Sindacale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti sanzionatori opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute e sino all'applicazione della sanzione più grave rappresentata dalla destituzione dalla carica. In questo modo anche le eventuali violazioni del Modello da parte degli amministratori saranno sanzionate adeguatamente, evitando il consolidamento di pratiche devianti;
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i Sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e, sentito il Consiglio di Amministrazione, assume i provvedimenti opportuni.

L' indagato/imputato per un reato-presupposto di un illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente non può nominare il difensore dell'Ente. Onde ovviare a tale incompatibilità, preordinata ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo, che sarebbe fortemente svilita se l'Ente partecipasse al processo attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti, la Società ha disposto che, laddove vi sia un

procedimento penale in cui risulti indagata/imputata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed il reato presupposto riguardi il Presidente del CdA/A.D. o altro soggetto Apicale, la nomina del difensore di fiducia dell'Ente sarà di competenza del Presidente del Collegio Sindacale oppure l'Amministratore Delegato (se non indagato/imputato).

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

La Società si impegna a promuovere la comunicazione e la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione. I dirigenti e tutti i responsabili dell'azienda, nonché il personale dipendente sono tenuti a frequentare i corsi di formazione sul sistema relativo al D.Lgs. n. 231/2001 organizzati con cadenza periodica.

L'impostazione e la programmazione dei corsi di formazione è definita dalla Società in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari. L'impegno al rispetto dei principi del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, dall'approvazione del presente Modello dovrà essere previsto da apposita clausola contrattuale.